

AQUAPUR MULTISERVIZI SPA
Via G. Lazzareschi, n. 67
55016 PORCARI (LU)

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DI FANGHI PRODOTTI DAL
TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE**


ALLEGATO "2"

**CAPITOLATO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Lì, 27 marzo 2019

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Ing. Lorenzo Matteucci



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato riguarda l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi ivi comprese le attività di scolmatura carichi fuori portata e pulizia cassoni di deposito temporaneo dei fanghi con l'utilizzo di un mezzo caricatore fornito di benna bivalve o similare per movimentazione di materiali e analisi di omologa del rifiuto da svolgersi con periodicità trimestrale e comunque in base alle norme vigenti in materia (codice CER 190805)

Durante la validità del presente appalto si stimano n. **12.000** tonnellate; tale valore è puramente indicativo e non impegnativo per la stazione appaltante; infatti trattandosi di contratto a misura si corrisponderà alla ditta appaltatrice il compenso per i soli quantitativi prodotti e smaltiti. Fatto salvo quanto previsto nel seguito del presente capitolato, la ditta appaltatrice comunque si impegna a smaltire tutti i fanghi prodotti dalla stazione appaltante nel periodo di riferimento anche nel caso in cui il citato quantitativo dovesse subire variazioni in aumento.

I servizi sopraindicati saranno descritti in dettaglio nel seguito del presente capitolato.

I servizi oggetto del presente appalto consistono nel garantire prestazioni di cui l'Azienda ha necessità per il corretto svolgimento della propria attività e trattandosi di servizi in ambito igienico sanitario acquisiscono la caratteristica di servizi essenziali che non possono essere interrotti né differiti.

Le prestazioni affidabili con il presente appalto consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei servizi e prestazioni oggetto dell'appalto.

I servizi appaltati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia dei servizi da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti ai servizi oggetto dell'appalto.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici.

Art. 2 - Durata dell'appalto

L'appalto ha durata dal **1 luglio 2019** al **30 giugno 2020**. Alla scadenza del suddetto termine l'appalto si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di servizi affidati all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

Durante il periodo di validità la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. In tal caso alla ditta nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L'impresa è vincolata alla proroga.

Art. 3 - Ammontare stimato dell'appalto

Il corrispettivo a base di gara per i servizi in oggetto è fissato in Euro 160,00 a tonnellata per un valore complessivo di Euro 1.900.000,00.

Trattandosi di servizi da svolgersi all'interno degli impianti della stazione appaltante è stato redatto l'allegato DUVRI (allegato sub lettera A) dal quale emergono i costi per eliminare le interferenze per Euro 327,28 (quattrocentoquaranta/00).

Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie

Ai fini del presente contratto si precisa:

- la prestazione principale del presente appalto consiste nel servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi ivi comprese le attività di scolmatura carichi fuori portata e pulizia cassoni di deposito temporaneo fanghi con l'utilizzo di un mezzo caricatore fornito di benna bivalve e analisi di omologa del rifiuto da svolgersi con periodicità trimestrale e comunque in base alle norme vigenti in materia;
- non vi sono prestazioni secondarie.

Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del triennio precedente, sono da ritenersi puramente indicativi.

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'appalto

Il presente contratto sarà concluso mediante applicazione del criterio dell'offerta al prezzo più basso sull'importo a tonnellata a base di gara indicato nel disciplinare di gara.

Art. 6 – Forma del contratto di appalto

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo aver effettuato la verifica del possesso dei requisiti da parte della ditta vincitrice della procedura di gara.

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- 1) il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati;
- 2) il DUVRI
- 3) le polizze di garanzia.

I singoli servizi potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice. E' a carico della stazione appaltante la sola IVA.

Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto debbono essere eseguite presso l'impianto di depurazione della stazione appaltante sito a Porcari in Via G. Lazzareschi al n. 67.

I servizi di trasporto devono essere svolti con automezzi (motrice e semirimorchi) in regola con le disposizioni vigenti in tema di trasporti dei rifiuti, nel pieno rispetto del nuovo Codice della Strada.

I veicoli che trasportano i rifiuti dovranno avere sempre assicurata la regolare, completa e integra copertura del carico trasportato. In caso di copertura non adeguata o rovinata il mezzo non sarà autorizzato al trasporto e quindi a lasciare l'impianto; la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del mezzo, previo travaso del materiale contenuto su altro mezzo idoneo; il tutto entro al massimo 4 ore dal completamento del carico, salvo l'applicazione delle penali come nel seguito del presente capitolato.

Ogni automezzo non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiore al peso utile ammesso al trasporto; la pesa del mezzo e materiale verrà effettuata con la pesa presente nell'impianto della

stazione appaltante regolarmente verificata dagli organi competenti per legge (la pesa in Azienda ha una unità minima registrata di 20kg; la stazione appaltante, al momento della sottoscrizione dei singoli appalti specifici, metterà a disposizione della ditta appaltatrice l'attestato relativo all'ultimo controllo dello strumento di pesatura effettuato ai sensi della normativa EN 45501. In caso di indisponibilità momentanea (rottura, manutenzione, allagamento ecc.) della pesa presente nell'impianto, gli automezzi saranno indirizzati alla pesa di una Azienda socia di Aquapur, sita nelle immediate vicinanze della stazione appaltante; tale pesa è regolarmente controllata dagli organi competenti e quindi il peso accertato fa piena fede.

Nel corso di validità del presente appalto la stazione appaltante mette a disposizione della ditta gli esiti delle verifiche della pesa periodiche a cadenza trimestrale; in caso di difformità significative (oltre il 3%) e continuative di pesi tra quanto accertato in uscita dall'impianto della stazione appaltante e quanto accertato in ingresso negli impianti di smaltimento si procederà di concerto ad una verifica straordinaria degli impianti di pesatura. In ogni caso la ditta appaltatrice è tenuta, in caso di difformità significative, a segnalare in tempo reale al direttore dell'esecuzione del contratto i discostamenti accertati; lo stesso adotterà le decisioni di competenza caso per caso.

Ai fini della annotazione sugli appositi registri di carico e scarico, della contabilità della prestazione nonché della fatturazione di quanto dovuto alla ditta appaltatrice sarà preso come riferimento il peso indicato sul formulario risultante dalla pesa della stazione appaltante o della pesa sostitutiva indicata dalla medesima stazione appaltante; qualora allo smaltimento il quantitativo risulti superiore si procederà alla contabilizzazione del peso riscontrato alla partenza.

I servizi di smaltimento devono essere effettuati presso impianti autorizzati possibilmente al recupero; la ditta aggiudicataria dell'appalto consegna prima della stesura del contratto tutte le autorizzazioni e le certificazioni necessarie per svolgere l'attività di trasporto e smaltimento. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si demanda alla parte prestazionale dei diversi servizi oggetto del presente contratto.

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Gli appaltatori debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni sopraccitate dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente capitolato.

Fermo restando quanto disposto nel seguito del presente capitolato la ditta appaltatrice dovrà a propria cura e spese fornire n. quattro cassoni da 30 mc necessari al deposito temporaneo di emergenza dei fanghi. In caso di estrema necessità e per periodi di tempo limitati il Direttore Esecuzione del contratto potrà richiedere un ulteriore cassone della stessa tipologia di quelli già presenti al fine di aumentare la capacità del deposito temporaneo senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante. Tali cassoni dovranno essere regolarmente mantenuti e dovranno rimanere presso gli impianti della Società appaltante per tutta la durata dell'appalto. La ditta appaltatrice inoltre dovrà avere cura di garantire la presenza costante negli impianti della stazione appaltante di un mezzo caricatore fornito di benna bivalve e di mantenere quest'ultimo sempre efficiente.

Art. 8 – Subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto di appalto derivante dal presente capitolato è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto al limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto; è obbligatoria l'indicazione della terna

dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 c. 6 del D.Lgs 50/2016 in sede di offerta con riferimento a ciascuna tipologia omogenea di prestazione presente nel bando.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché aver indicato all'atto di presentazione dell'offerta le parti di prestazione che intende subappaltare e che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso l'Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione necessari in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in tema di appalti pubblici (cfr. art. 80 del D.lgs. 50/16).

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama il disposto di cui all'art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/16.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

L'appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla vigente normativa.

Art. 9 – Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale

L'appaltatore deve eleggere domicilio a cui si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell'esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente contratto.

L'appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio; tale referente aziendale deve essere reperibile 24 ore al giorno per tutti i giorni di durata dell'appalto, compresi i festivi. Il direttore dell'esecuzione nominato dalla stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.

Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi.

L'esecuzione dei servizi deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte della Ditta appaltatrice del contratto. Dalla sottoscrizione decorre il termine utile per il compimento dei servizi. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto, la Direzione dell'esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 2 giorni e non superiore a 5), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto con la ditta inadempiente e di procedere all'esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 12 – Norme per la misurazione e valutazione dei servizi.

I servizi saranno valutati **a misura** con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di servizi e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

La Direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.

Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati in occasione dell'appalto e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le prestazioni devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.

Art. 13 – Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione richiesta.

L'allegato A), che si considera parte integrante del presente Capitolato, contiene il prezzo e le unità di misura del servizio in base al quale, al netto del ribasso offerto in fase di gara sarà individuata la ditta che sottoscriverà il contratto di appalto.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nel prezzo unitario, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d'arte.

Art. 14 – Forniture a piè d'opera

Il prezzo del servizio comprende sempre tutte le forniture e prestazioni necessarie alla perfetta regola d'arte dei servizi richiesti. Nei prezzi sono compresi le attività ed i costi di svolgimento dei servizi ed eventuali materiali necessari alla prestazione di quanto richiesto.

Art. 15 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione o persona appositamente incaricata.

La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare gli interventi in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione.

Qualora l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell'appalto, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento dei servizi

La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste presso gli impianti gestiti dalla stazione appaltante.

Per quanto attiene alle modalità e tempi di svolgimento del servizio si demanda alla parte prestazionale del presente capitolato.

Art. 17 – Direttore dell'esecuzione

La prestazione oggetto dell'appalto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Art. 18 – Consegna e inizio dei servizi

L'esecuzione dei servizi ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto di appalto.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione dei servizi appaltati o ritardata ultimazione degli stessi:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile della stazione appaltante per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- f) le sospensioni dell'attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Art. 19 – Esecuzione delle prestazioni, sospensioni e ripresa dei servizi

Dopo che il contratto di appalto è divenuto efficace, il responsabile della stazione appaltante autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile della stazione appaltante a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile della stazione appaltante può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari al 6,5% rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, computati sulla percentuale del 10% rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dell'esecuzione durante le visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico

dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 23 – Pagamenti

I pagamenti avvengono mensilmente dietro presentazione di regolare fattura da consegnarsi alla stazione appaltante entro il giorno 7 del mese successivo.

Nella fattura dovranno essere indicati i viaggi svolti e i relativi quantitativi. La stazione appaltante procederà alla verifica della corrispondenza dei quantitativi fatturati con quanto emerge dai formulari di smaltimento dei rifiuti.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura a 60 giorni data fattura fine mese (agosto e dicembre al 15 del mese successivo) mediante emissione di bonifico bancario.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC; e la regolarità retributiva mediante presentazione dell'autodichiarazione da parte della ditta appaltatrice.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e mancato invio delle autodichiarazioni;
- DURC irregolare.

Art. 24 – Pagamenti a saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità.

Art. 25 – Percentuale interessi per ritardato pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 27 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 28 – Revisione e adeguamento dei prezzi

Trattandosi di contratto di breve durata non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 29 – Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile della stazione appaltante.

Il certificato di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia.

Art. 30 – Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante, ed in generale su tutte le informazioni e dati riguardanti la stazione appaltante delle quali viene a conoscenza durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 31 – Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla stazione appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) oppure mediante iscrizione di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di accordo bonario vigente per gli appalti pubblici.

Art. 32 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Codice Civile, al D.Lgs. 50/16 alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, ivi comprese le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 33 – Obblighi a carico dell'impresa.

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono

- l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento del servizio.
- Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
- a. l'approntamento e l'organizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione dei servizi stabilita dalla stazione appaltante.
 - b. l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d'istituto all'interno delle singole strutture;
 - c. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
 - d. l'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
 - e. l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - f. l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
 - g. l'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
 - h. lo smaltimento dei materiali derivanti dalle prestazioni oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuato a norma di legge;
 - i. in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse che dovessero limitare la circolazione dei mezzi la ditta dovrà garantire mezzi ed attrezzature sufficienti allo deposito temporaneo all'interno dell'impianto della stazione appaltante sino al termine delle condizioni in modo da non pregiudicare la regolare continuità dei processi produttivi per insufficienza di mezzi idonei al contenimento;
 - l. la ditta al momento della partecipazione alla gara, deve presentare l'elenco degli impianti di smaltimento che intende utilizzare e le relative autorizzazioni; in riferimento al codice CER 190805 la ditta deve avere sempre la disponibilità di almeno n. 3 impianti autorizzati e la mancanza di tale requisito comporta la decadenza dall'appalto.
 - m. la ditta al momento della partecipazione alla gara deve presentare l'autorizzazione in corso di validità;
 - m. la ditta si impegna a garantire in ogni tempo ed in ogni condizione lo smaltimento di tutto il quantitativo prodotto dall'impianto della stazione appaltante in regime produttivo ordinario e straordinario;
 - n. a fornire al Direttore dell'Esecuzione all'inizio del servizio oggetto dell'appalto o comunque prima dell'utilizzo dei mezzi copia del libretto di circolazione di tutti i mezzi impiegati;
 - o. la ditta appaltatrice assicura che gli autisti degli automezzi deputati al trasporto del rifiuto oggetto del contratto siano abilitati secondo la normativa vigente all'utilizzo del mezzo caricatore dotato di benna bivalve; di tali abilitazioni dovrà fornire documentazione al momento della firma del contratto; nel caso in cui l'autista non sia abilitato all'uso del mezzo dotato della benna bivalve ed in caso di necessità del suo utilizzo per i servizi disciplinati dal presente capitolato, la ditta dovrà garantire la presenza di altro operatore in grado di utilizzare il citato mezzo entro 1 ora dalla manifesta necessità con costo a proprio carico;
 - p. la ditta durante le operazioni di svolgimento dei servizi affidati è tenuta al rispetto delle norme igienico sanitarie e di decoro, con particolare riferimento allo stato dei luoghi interessati dagli interventi;
 - q. gestire e curare i formulari dei rifiuti durante il trasporto con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia

r. la ditta si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sospensione, la revoca o la modifica delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da parte delle Autorità competenti.

s. in caso di necessità di ingresso di ditte terze per soccorso mezzi e/o bonifiche dei luoghi nonché per altre attività inerenti lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, la ditta si impegna a comunicare con congruo preavviso i riferimenti delle ditte e dei mezzi impegnati per lo svolgimento degli adempimenti nonché il giorno e l'ora previsti per l'intervento; in mancanza di tale comunicazione preventiva non sarà consentito l'accesso.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta appaltatrice è tenuta a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso. In caso di sciopero del personale, trattandosi di servizi attinenti l'igiene e la salute pubblica, la ditta appaltatrice deve comunque garantire i servizi oggetto della prestazione principale del presente capitolato in maniera tale da non arrecare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

Premesso che i rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione della stazione appaltante sono classificati, ai sensi delle vigenti leggi, rifiuti speciali non pericolosi, qualora durante il servizio, si riscontrassero variazioni qualitative tali da modificare la classificazione dei medesimi o che comportino una destinazione diversa da quella prevista dal presente capitolato, l'operatore economico che svolge il servizio nel momento in cui si verifica detta variazione, si impegna a proporre alla stazione appaltante soluzioni idonee allo smaltimento dei rifiuti interessati, alle condizioni contrattuali che saranno valutate dalle parti, che concorderanno un nuovo prezzo in analogia a quelli di contratto. L'affidatario dovrà garantire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui sopra e non potrà sospendere il servizio di raccolta impegnandosi a formulare la propria proposta tecnico economica di smaltimento finale, entro 20 giorni dalla comunicazione di impedimento allo smaltimento ordinario, corredata dal certificato analitico dei rifiuti.

Art. 34 – Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i dispositivi di protezione individuali e collettivi appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità competenti.

Prima dell'inizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della stazione appaltante in data da concordare fra le parti.

Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lvo n. 81/2008.

A tal fine l'Impresa dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la stazione appaltante e prima di dare inizio alle prestazioni, ad un'attenta visita dei locali oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio.

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare appositi indumenti ad alta visibilità, tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le lavorazioni presenti sull'impianto né accedere a locali/zona ad esso interdette.

La ditta appaltatrice dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 35 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 36 – Garanzia a corredo dell'offerta

La garanzia a corredo dell'offerta è stabilita in misura pari al 2% dell'importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente capitolato e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, tramite bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fidejussione può essere, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 385/93.

La garanzia dovrà avere validità per almeno **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 37 – Cauzione definitiva

Al momento dell'affidamento dei contratti di appalto la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. La stessa sarà svincolata al termine del contratto. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

Art. 38 – Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.

Trovano altresì applicazione le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 nel caso in cui la ditta appaltatrice abbia le certificazioni previste nella citata norma.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 39 – Assicurazioni a carico dell'impresa

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente capitolato, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti i servizi affidati, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio oggetto del presente capitolato;
- b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato;
- c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
- d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;

- e) La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalla proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore;
- f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
- g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

Art. 40 – Danni a cose e persone

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Azienda.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

Art. 41 – Imposte e oneri fiscali.

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Art. 42 – Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lvo 50/16.

Art. 43 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

| Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
|--|-----------------|---|
| Mancato rispetto dei tempi di travaso del carico rispetto a quanto previsto in caso di rottura del telo di copertura | 7 | 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno o frazioni di ritardo |
| Presenza di rotture del telo di copertura (per ogni caso) | 7 | Euro 150,00 |
| Presenza di cassoni non mantenuti o con volume di | 7 | Euro 250,00 |

| | | |
|--|----|--|
| carico diverso rispetto a quanto previsto o in numero diverso da quanto previsto (per ogni infrazione, per ogni cassone e per ogni giorno) | | |
| Mancata presenza del mezzo dotato di benna bivalve (per ogni infrazione e per ogni giorno) | 7 | Euro 300,00 |
| Mancata indicazione del referente aziendale e delle eventuali modifiche (per ogni inadempienza) | 10 | Euro 700,00 |
| Mancata comunicazione del domicilio aziendale (per ogni inadempienza) | 10 | Euro 500,00 |
| Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (per ogni inadempienza) | 11 | Euro 500,00 |
| Mancato utilizzo della medesima motrice in entrata e uscita per il trasporto dei fanghi (per ciascuna inadempienza) | 53 | Euro 200,00 |
| Mancata presentazione dei libretti di circolazione dei mezzi impiegati nel servizio (per ogni inadempienza) | 33 | Euro 250,00 |
| Mancato impiego di autisti in possesso di abilitazione all'uso del mezzo dotato di benna bivalve (per ogni inadempienza) | 33 | Euro 300,00 |
| Mancata disponibilità dell'operatore per l'uso del mezzo dotato di benna bivalve in luogo dell'autista non abilitato entro l'orario stabilito (per ogni infrazione) | 33 | Euro 1.000,00 |
| Mancato arrivo del mezzo richiesto entro 4 ore dalla chiamata sia in condizioni di programmazione ordinaria che dei mezzi aggiuntivi nella programmazione straordinaria (per ogni inadempimento e per ciascun mezzo) | 53 | 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno o frazioni di ritardo (per ritardi entro i 30 minuti); 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno o frazioni di ritardo (per ritardi oltre i 30 minuti entro le 2 ore) |
| Mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità del rifiuto (per i primi 10 giorni) | 53 | 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo |
| Inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nello svolgimento dei servizi (per ogni inadempienza) | 33 | Euro 200,00 |
| Smarrimento o deterioramento dei formulari | 33 | Euro 200,00 |
| Mancata comunicazione di necessità di ingresso in Azienda di ditte terze (per ogni inadempimento) | 33 | Euro 200,00 |
| Mancata comunicazione di eventuali scioperi del personale (per ogni circostanza) | 33 | Euro 300,00 |
| Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell'impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D.Lvo n. 81/08 e smi (per ogni inadempienza) | 34 | Euro 300,00 |

| | | |
|--|----|---|
| Mancata produzione del certificato delle analisi entro il termine indicato (per ciascun inadempimento) | 52 | 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno o frazioni di ritardo |
| Mancata risposta di reperibilità dell'autista (per ogni inadempimento) | 53 | Euro 400,00 |
| Non utilizzo di vasca pulita e sgombra da ogni e qualsiasi materiale che possa significativamente alterare le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto da contenere (per ogni inadempienza) | 54 | Euro 400,00 |
| Deposito temporaneo di attrezzature, prodotti di varia natura, carburante etc. della ditta appaltatrice all'interno dei locali e degli impianti della stazione appaltante (per ogni inadempimento) | 54 | Euro 1.000,00 |
| Lavaggio e pulizia dei mezzi all'interno degli impianti della stazione appaltante (per ciascuna infrazione) | 54 | Euro 700,00 |
| Mancata bonifica e pulizia del luogo avvalendosi eventualmente di ditta specializzata in caso di sversamento di liquidi (per ogni inadempimento) | 54 | Euro 500,00 |
| | | |

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dal primo certificato di pagamento e fattura utili in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 44 – Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) Mancata fornitura o mantenimento nel numero indicato dei cassoni per il deposito temporaneo (cfr art. 7 presente capitolato) nonché mancata presenza in impianto del mezzo caricatore dotato di benna bivalve
- b) Impossibilità di garantire totalmente o parzialmente il servizio per mancanza di disponibilità di impianti di smaltimenti autorizzati;
- c) Mancato possesso delle autorizzazioni in corso di validità vigenti per le attività oggetto del presente appalto;
- d) Mancata comunicazione di eventuali sospensioni, revoche o modifiche delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (cfr art. 33)
- e) Negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- f) Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- g) Subappalto non autorizzato;
- h) Violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- i) Smaltimento dei materiali ecc. non effettuato a norma di legge e negli impianti autorizzati;
- j) Mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
- k) Cessione dell'Azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento;
- l) Mancanza della messa a disposizione dei mezzi per almeno tre volte nel rispetto degli orari stabiliti dalla Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi tanto da causare il fermo degli impianti di produzione
- m) mancata reiterazione degli interventi in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica.
- n) mancato adeguamento e rispetto alla normativa SISTRI
- o) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali
- p) Mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità del rifiuto (oltre i primi 10 giorni di ritardo)

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il procedimento di cui all'art. 108 e seguenti del D.Lvo n. 50/16.

Art. 45 - Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l'appalto;
- b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta;
- c. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento

degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione del contratto, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Art. 46 - Recesso dal contratto

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto in corso di esecuzione.

Art. 47 - Accordo bonario e transazione

Trovano applicazione le norme di cui agli art. 205, 206 e 208 del D.Lvo n. 50/16

Art. 48 - Tribunale competente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente contratto è competente il foro di Lucca. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 49 - Videosorveglianza - informativa ai dipendenti

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 13 del Regolamento Ue 679/ 2016, si segnala che le aree della stazione appaltante sono soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate dalla stazione appaltante per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.

Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.

Art. 50 - Accesso agli atti

Trova applicazione l'art. 53 del D.Lvo n. 50/16.

Art. 51 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue 679/ 2016 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
1. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
2. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
3. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

TITOLO II – DISPOSIZIONI TECNICHE PER I SINGOLI SERVIZI

CAPO I - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi (codice CER 190805)

Art. 52 – *Caratteristiche del servizio*

Fatte salve le disposizioni generali di cui al Titolo I, il servizio disciplinato nel presente capo riguarda la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane disidratati palabili. La stazione appaltante a richiesta della ditta fornirà copia della più recente analisi di caratterizzazione del rifiuto.

L'impianto produce il rifiuto da smaltire in regime ordinario nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00. In casi particolari l'impianto potrà funzionare anche in orari notturni e festivi. Fatta eccezione per l'orario notturno il funzionamento in giornate di sabato dalle ore 13.00 e nelle giornate festive può comportare necessità dei servizi oggetto del contratto limitatamente alla movimentazione dei mezzi all'interno dell'impianto ai fini del deposito temporaneo nonché alla fornitura di semirimorchi supplementari per la raccolta.

L'impianto, in regime ordinario dal lunedì al venerdì, produce un quantitativo indicativo di circa 50 t/gg mentre il sabato mattina produce un quantitativo indicativo di circa 25 ton. che devono essere raccolti, trasportati e smaltiti in appositi impianti a cura della ditta appaltatrice.

Sono a cura e spese dell'affidatario il prelievo dei campioni e le analisi (presso un laboratorio terzo certificato) necessarie ai fini della caratterizzazione dei rifiuti prodotti e dell'omologa degli stessi presso gli impianti di destinazione, come previsto dalle norme vigenti. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi alla committente entro 3 giorni dall'ottenimento del certificato. Nel caso in cui dall'analisi dell'affidatario i rifiuti non risultassero conformi per il recupero e quindi da destinare allo smaltimento, la committente si riserva la facoltà di far eseguire una ulteriore analisi del rifiuto ad un laboratorio terzo certificato la cui individuazione avverrà di comune accordo tra le parti con spese compensate dalle parti.

Art. 53 – *Modalità di svolgimento del servizio*

La modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente capo si articola fundamentalmente nelle seguenti tre principali attività: raccolta, trasporto e smaltimento.

La **RACCOLTA** deve avvenire di norma mediante impiego di numero due semirimorchi o vasca ribaltabile con le caratteristiche indicate nella parte sottostante.

Al momento dell'arrivo del automezzo in Azienda lo stesso viene sottoposto alla pesa per stabilire la tara; ciò fatto l'automezzo dovrà sganciare il semirimorchio vuoto in apposito spazio indicato dal personale della stazione appaltante e procedere ad agganciare il semirimorchio riempito posto al di sotto della coclea. Quindi dovrà immediatamente procedere alla pesatura dell'automezzo al fine di stabilire il peso del lordo. Ciò fatto dovrà posizionarsi in apposito spazio, sganciare il rimorchio pieno, agganciare il rimorchio vuoto e posizionarlo sotto la coclea seguendo le indicazioni del personale della stazione appaltante. Terminata tale operazione dovrà agganciare il rimorchio pieno già pesato, coprirlo il carico con apposito telo impermeabile in dotazione al rimorchio, ricevere i formulari necessari al trasporto, svolgere gli adempimenti amministrativi necessari e lasciare l'impianto.

Nel caso in cui dalla pesatura dell'automezzo caricato risulti un peso complessivo inferiore ad una misura minima di riferimento stabilita, ai fini del presente contratto, in 440 quintali la ditta potrà alternativamente: a) riposizionare il rimorchio al di sotto della coclea caricatrice al fine di raggiungere il peso minimo stabilito; b) decidere di iniziare la fase di trasporto con il quantitativo caricato inferiore al minimo previsto.

Nel caso in cui dalla pesatura dell'automezzo caricato risulti un peso complessivo superiore a 462 quintali la ditta dovrà obbligatoriamente scolare utilizzando il mezzo caricatore dotato di benna

bivalve il carico eccedente e posizionare il materiale risultante secondo le indicazioni fornite dal personale della stazione appaltante.

Nel caso in cui dalla pesatura dell'automezzo caricato risulti un peso complessivo compreso tra i 440 quintali ed i 462 quintali la ditta dovrà obbligatoriamente iniziare il trasporto.

Nelle operazioni di raccolta e trasporto la ditta si impegna ad utilizzare la medesima motrice per il trasporto sia in entrata che in uscita del semirimorchio; in caso contrario se la differenza del peso delle due motrici utilizzate risulta superiore a 300 Kg sarà applicata penale come da articolo nel presente capitolato.

Fatto salvo quanto previsto in generale nell'art. 7 del presente capitolato, non verrà autorizzato al trasporto il mezzo che abbia una copertura non presente o parziale o comunque con evidenti segni di danneggiamento o rottura; la ditta nulla potrà vantare per il fermo del mezzo.

Il **TRASPORTO** deve avvenire nel pieno rispetto del codice della strada; il trasporto è a completo carico e rischio della ditta appaltatrice. Durante il trasporto la copertura deve rimanere sempre chiusa e deve essere scongiurata qualsiasi forma di contaminazione del rifiuto trasportato.

In caso di impossibilità di circolazione dovuta a fermo mezzi pesanti la ditta appaltatrice, previa autorizzazione, potrà lasciare temporaneamente i rimorchi carichi purché regolarmente coperti all'interno dell'impianto della stazione appaltante sino al momento dello "sblocco" della circolazione; nel momento immediatamente successivo allo sblocco e compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici della stazione appaltante la ditta si impegna a iniziare le operazioni di trasporto di tutti i rimorchi pieni depositati temporaneamente presso gli impianti della stazione appaltante entro le 4 ore successive.

Il trasporto potrà avvenire solo ed esclusivamente previo rilascio da parte della stazione appaltante di tutti i documenti necessari che saranno consegnati direttamente all'autista del mezzo solo al momento della partenza.

La modulistica sarà rilasciata nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 16.00; al di fuori degli orari suddetti non saranno rilasciati documenti ai fini del trasporto salvo particolari concessioni che potranno essere autorizzate direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto di volta in volta in base alle esigenze operative.

La ditta appaltatrice dopo aver ricevuto la chiamata per l'espletamento del servizio di trasporto di un carico da parte del Direttore dell'esecuzione dovrà trasmettere tempestivamente via fax apposito modello dal quale emerga il destinatario del carico, il luogo di destinazione, il trasportatore, le targhe del mezzo utilizzato, il conducente del mezzo. Senza tali documenti la stazione appaltante non potrà rilasciare i documenti necessari al trasporto.

L'organizzazione dei servizi di trasporto avverrà come di seguito disciplinato.

Programmazione ordinaria: la stazione appaltante a mezzo fax o mail o telefono avviserà la ditta appaltatrice nel momento in cui il carico è pronto per il trasporto. Da quel preciso momento decorrono i termini entro cui la ditta deve garantire lo svolgimento del servizio di trasporto in modo integrale con le modalità sopra riportate.

La ditta deve garantire che l'espletamento del servizio avvenga al massimo entro 4 ore lavorative dalla richiesta suddetta da calcolarsi in riferimento agli orari di produzione degli impianti sopraccitati; questo termine è da intendersi perentorio onde evitare deprecati fermi impianti per mancanza di possibilità di deposito temporaneo. Fatte salve le applicazioni delle penali in caso di mancato adempimento entro sei ore dalla chiamata il Direttore dell'esecuzione potrà procedere con il titolare del servizio a concordare un nuovo orario per lo svolgimento del servizio di trasporto (che dovrà comunque avvenire con le stesse modalità), se l'eventualità risulterà al momento compatibile con il processo produttivo. Qualora l'appaltatore non sia in grado di far fronte alle necessità della stazione appaltante, la medesima potrà rivolgersi al libero mercato con addebito dei relativi costi nei confronti del vincitore dell'appalto, sul primo certificato di pagamento o fattura in liquidazione o attingendo dalla cauzione definitiva.

Indicativamente i tempi medi di riempimento di una vasca delle caratteristiche soprariportate nelle condizioni ordinarie oscillano dalle 6 alle 12 ore; eventuali sostanziosi ritardi dovuti a situazioni particolari ed imprevedibili di funzionamento dell'impianto saranno comunicate dalla stazione appaltante alla ditta appaltatrice.

Programmazione straordinaria: in condizioni di emergenza non preventivabili, i quantitativi possono subire variazioni in senso incrementativo, rendendosi necessaria la disidratazione fanghi notturna e/o festiva, e conseguentemente un numero maggiore di viaggi da eseguire (durante la settimana lavorativa) o messa a disposizione di un maggior numero di semirimorchi o vasche, personale abilitato alla movimentazione e mezzo idoneo allo scopo (nei festivi). Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi in ogni condizione climatica o di particolari emergenze anche festive la ditta, in sede di firma dell'appalto, dovrà essere in grado di mettere a disposizione entro 4 ore dalla chiamata almeno n. 3 mezzi oltre a quelli necessari per il regolare svolgimento del servizio al fine di aumentare all'occorrenza la capacità di deposito temporaneo disponibile, garantendo la continuità del servizio, fino al cessare dell'evento straordinario; in tali casi la ditta dovrà garantire la presenza di almeno un autista e un mezzo idoneo alla movimentazione delle vasche all'interno dell'impianto della stazione appaltante.

La stazione appaltante sia nei casi di programmazione ordinaria che straordinaria non riconoscerà alcuna somma o indennizzo per fermi macchina, stazionamenti prolungati di semirimorchi e costi per il personale eventualmente impiegato; si pagheranno solo i quantitativi di materiale effettivamente raccolti, trasportati e smaltiti.

Lo **SMALTIMENTO** deve essere effettuato esclusivamente presso impianti di destinazione finale indicando codici di smaltimento/recupero che si intende utilizzare (**è esclusa l'operazione R10**) e deve essere svolto presso impianti autorizzati e preventivamente comunicati alla stazione appaltante unitamente alle relative autorizzazioni. La ditta, al fine di garantire la continuità e completezza dei servizi svolti, nel corso dell'appalto potrà impiegare impianti anche diversi rispetto a quelli indicati in sede di gara a condizione che venga data comunicazione preventiva alla stazione appaltante rispetto all'uso degli stessi, corredata di tutte le autorizzazioni all'esercizio.

La scelta degli impianti compete solo ed esclusivamente alla ditta appaltatrice alla quale nulla sarà dovuto per il tragitto da svolgere.

La ditta appaltatrice è la sola responsabile nei rapporti con il titolare dell'impianto e la stazione appaltante è libera da qualsivoglia obbligo nei confronti dello stesso.

La stazione appaltante non rilascerà alcuna forma di garanzia o equivalente per eventuali polizze che i titolari degli impianti dovessero richiedere alla ditta titolare del servizio.

La ditta appaltatrice deve fornire alla stazione appaltante mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo una dichiarazione di tracciabilità attestante tutte le operazioni e/o trasformazioni apportate al rifiuto indicando anche l'eventuale nuovo codice CER attribuito e la sua destinazione finale.

Art. 54 – Mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio

I mezzi impiegati nell'esecuzione del servizio devono essere dotati di autorizzazione in corso di validità al trasporto rilasciata dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per categoria e classe adeguata al tipo e quantitativo dei rifiuti da trasportare.

Il semirimorchio (vasca) deve essere completamente pulito e sgombro da ogni e qualsiasi materiale che possa significativamente alterare le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto da contenere. In tale caso la ditta, fatta salva l'applicazione della penale, dovrà sostituire immediatamente il semirimorchio con altro idoneo allo scopo. E' vietato il lavaggio e la pulizia dei mezzi all'interno degli impianti della stazione appaltante.

Fatto salvo quanto sopra i mezzi impiegati nell'esecuzione dei trasporti devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- motrice immatricolata in data non anteriore al 1.10.2006 oppure almeno Euro 4.

- semirimorchio (vasca) con portata minima netta di almeno 30.000 kg a tenuta stagna e dotata di sistema di copertura completo e perfettamente efficiente. Le misure indicative delle vasche occorrenti potranno essere pari a m. 10 - 12 circa di lunghezza. L'altezza massima della vasca posizionata sotto il sistema di caricamento (coclea mobile) e retta dai propri piedi di appoggio, non dovrà superare i m. 3.80 da terra per tutta la lunghezza della vasca stessa. Sotto i piedi d'appoggio dovranno essere sempre posizionate piastre/scorci di tavola volte a preservare il cemento d'appoggio da possibili danneggiamenti o rotture.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza continua e stabile nell'impianto della stazione appaltante di un mezzo caricatore dotato di benna bivalve circolante su ruote e della portata adeguata, da ricoverare in luogo apposito all'interno dell'impianto. Tale mezzo dovrà essere dotato di regolare polizze RCT, regolarmente mantenuto ed in perfetta efficienza con costi a totale carico della ditta appaltatrice. In caso di guasto o manutenzioni la ditta appaltatrice si impegna a sostituire tale mezzo per il tempo necessario; all'interno dell'impianto è consentito il solo rifornimento di carburante.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi della ditta appaltatrice, compresi anche i cassoni per il deposito temporaneo straordinario, deve essere svolta al di fuori dell'impianto della stazione appaltante e in caso di guasto che porta al fermo mezzo sarà consentito, previa richiesta, l'accesso all'impianto di mezzi di soccorso per il trasporto in apposita officina. E' vietata ogni forma di manutenzione o riparazione on site. Non sarà consentito il deposito temporaneo di attrezzature, prodotti di varia natura, carburante etc. della ditta appaltatrice all'interno dei locali e degli impianti della stazione appaltante.

In caso di rotture ai mezzi che causano sversamenti di liquidi la ditta dovrà provvedere alla bonifica e pulizia del luogo avvalendosi eventualmente di ditta specializzata con spese a proprio carico, comprendente anche quelle relative agli oneri di smaltimento secondo le vigenti normative degli eventuali rifiuti che possano generarsi.

ALLEGATO A

ELENCO PREZZI

- A) Esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei fanghi da depurazione reflui urbani (CER 190805) in impianti autorizzati e analisi di omologa, ivi comprese, quando necessarie, le attività di scolmatura carichi fuori portata e pulizia cassoni di deposito temporaneo dei fanghi con l'utilizzo di un mezzo caricatore fornito di benna bivalve per movimentazione di materiali, ivi compresi i costi relativi a manovratore, manutenzione e carburante del mezzo sopra riportato. Si intendono inclusi anche i costi per analisi di omologa del rifiuto, da svolgersi con periodicità almeno trimestrale e comunque in base alle norme vigenti in materia, gli oneri relativi alla fornitura permanente ed alla perfetta manutenzione di n. 4 cassoni, aventi le caratteristiche riportate nel presente Capitolato, da adibire in caso di emergenza a deposito temporaneo del rifiuto di cui trattasi, ivi compreso il loro svuotamento se utilizzati, e quanto altro occorra per dare perfettamente compiuto a regola d'arte il servizio di cui al presente punto. (Titolo II, Capo I)

Per ogni chilo di rifiuto

€ 0,160